

Publicato il 03/10/2016

N. 05882/2016 REG.PROV.CAU.
N. 10359/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10359 del 2016, proposto da:
Debora Ardizzoni, Marcella Gioioso, Attisano Caterina, Bassolino
Elisabetta, Battigaglia Giuseppina, Biscottello Grazia, Cambria
Gianfranco, Ciardo Daniela, Esposito Manuela, Ghidoni Federica,
Ianne Monia, Laporta Maria Mattea, Latorre Beatrice, Loreto Anna
Maria, Maccaferri Samantha, Malavasi Annamaria, Marchetti Giulia,
Mormile Angelina, Nanni Margaret, Polignone Anna, Preti
Francesca, Sorrentino Simona, Trinchera Gaia, Vonella Caterina,
rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Versace C.F.
VRSGPP70A02A065C, con domicilio eletto presso Giovanni Vottari
in Roma, via Andrea Bafile, 2;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio

Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna, Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Modena, Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Ferrara, Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Milano, Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia, Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Forlì - Cesena e Rimini non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Amato Donatella, Giordano Anna non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del d.m. 495/2016 recante "integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo 2014/17" nella parte in cui non consente l'inserimento degli aspiranti docenti ricorrenti quali diplomati magistrali entro 2001/02 nemmeno in una fascia aggiuntiva, e nella parte in cui, pur essendo un aggiornamento, non prevede per loro alcuna possibilità di inserimento e presentazione della relativa domanda, impedendone la presentazione online

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

visto il decreto ,3210/2016 del Consiglio di stato;

P.Q.M.

Accoglie, con iscrizione a ogni effetto, compresa la stipula di contratto, nelle graduatorie di rispettiva pertinenza.

Autorizza ex art.52 cpa all'integrazione del contraddittorio mediante la pubblicazione sul sito web del ministero e delle amministrazioni periferiche di:

copia del ricorso e del decreto presidenziale, con indicazione puntuale delle varie graduatorie interessate.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 15 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 1 ottobre 2016.

Il Presidente
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO